

Codice A1814B

D.D. 13 febbraio 2020, n. 227

R.D. 523/1904 - P.I. 983 - Rio Boiro - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una nuova difesa in massi, in sponda idrografica sinistra del rio Boiro, a protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria-Genova (Boiro 5) in Comune di Casaleggio Boiro (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.



ATTO N. DD-A18 227

DEL 13/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 983 – Rio Boiro - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una nuova difesa in massi, in sponda idrografica sinistra del rio Boiro, a protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria-Genova (Boiro 5) in Comune di Casaleggio Boiro (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Con nota prot. DINOCC/63/SHP del 24/01/2020 (ns. prot. di ricevimento n. 3534/A1814B del 27/01/2020) l'Ing. Paola Rocchetti, in qualità di Procuratore della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/A, Partita IVA 10238291008, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per la realizzazione di una nuova difesa in massi, in sponda idrografica sinistra del rio Boiro, a protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria-Genova in Comune di Casaleggio Boiro (AL).

L'attraversamento in subalveo del Rio Boiro nel Comune di Casaleggio Boiro con metanodotto Alessandria-Genova DN 550 (22”), identificato come “Boiro 5”, è stato concessionato con D.D. n. 137 del 19/01/2011 (Pratica AL – SME n. 619).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato rio Boiro, identificato come rio di Bori e di Ferrogio al n. 85 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Davide Bonadeo, datati gennaio 2020, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'intervento si rende necessario per garantire la sicurezza d'esercizio del metanodotto in una zona interessata dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2019 dove si sono verificati fenomeni torrentizi che hanno provocato il sormonto della difesa esistente e profonde erosioni a tergo della stessa con la scopertura del metanodotto.

L'intervento prevede la demolizione dell'esistente scogliera in massi, originariamente realizzata in corrispondenza di quella che era la sponda sinistra del corso d'acqua e la sua ricostruzione arretrandola presso la sponda sinistra attuale. Il nuovo manufatto sarà realizzato in massi ciclopici di cava ed avrà una lunghezza complessiva di circa 54,00 metri, comprensiva degli ammorsamenti nella sponda.

A completamento verrà eseguita una riprofilatura dell'alveo e delle sponde, con riempimenti di materiale alluvionale delle sponde erose, pulizia e ripristino dell'area interessata dai lavori di costruzione della difesa.

In data 30/01/2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Boiro, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 137 del 19/01/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/A, Partita IVA 10238291008, ad eseguire una nuova difesa in massi, in sponda idrografica sinistra del rio Boiro, a

protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria-Genova in Comune di Casaleggio Boiro (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) la scogliera dovrà essere addossata alla sponda e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- 3) la fondazione della scogliera dovrà essere impostata ad una quota antiscalzamento e l'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del torrente;
- 4) in fase di costruzione della scogliera dovrà essere rispettata la quota di imposta delle fondazioni; se rinvenuto, il substrato roccioso dovrà essere scavato e regolarizzato per la realizzazione di un piano di posa incassato e con una lieve contropendenza dello stesso verso la sponda;
- 5) i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del torrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $0,8 \text{ m}^3$;
- 6) la difesa spondale dovrà essere ricalzata, utilizzando il materiale litoide d'alveo che costituisce il deposito nell'area frontistante il manufatto, in modo da evitare che le portate ordinarie vadano in battuta contro la sponda sinistra e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- 7) gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte.
- 8) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
- 10) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 11) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

12) è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del rio Boiro;

13) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14) SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

15) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

16) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Geol. Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Fto Roberto Crivelli